

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1667)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNÍ)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1961

### Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione dei coefficienti, introdotta a seguito della soppressione dei gradi nei quali era articolata la carriera dei docenti, disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 19, ha posto il problema della revisione della legge 10 novembre 1954, n. 1142, concernente il trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero.

Detto trattamento era stabilito in relazione ai gradi, talchè, scomparso dal 1° luglio 1956 il vecchio ordinamento, la legge predetta è diventata uno strumento non più utilizzabile; di qui la necessità di predisporre un nuovo testo legislativo.

Per la determinazione dell'assegno di sede è stato scartato il criterio di sostituire ai vecchi gradi i nuovi coefficienti in quanto essi possono subire modifiche, come avvenuto con legge 13 marzo 1958, n. 165 che, non solo ha modificato quelli esistenti, ma ne ha introdotto di nuovi.

Non è apparso opportuno far dipendere da criteri validi per l'interno la retribuzione dei docenti all'estero, ai quali possono essere af-

fidati, indipendentemente dall'anzianità di servizio, compiti di varia responsabilità. È stato quindi adottato il criterio dell'importanza e della rappresentatività delle funzioni, giudicando equo che un docente il quale, per le mansioni che gli sono state affidate, è tenuto a vivere a stretto e continuo contatto con l'ambiente straniero, abbia un trattamento superiore a quello di chi limita la sua attività allo svolgimento delle lezioni e ciò indipendentemente dall'anzianità di servizio che trova già opportuno riconoscimento in Italia nella differenziazione delle competenze.

Il presente disegno di legge si ispira a tale criterio; in base ad esso un docente all'estero percepisce lo stipendio secondo il coefficiente che gli è attribuito nei ruoli di appartenenza in base all'anzianità di servizio e un assegno di sede secondo le specifiche funzioni che egli esercita all'estero.

Il provvedimento offre inoltre il notevole vantaggio di fissare in modo esatto, anno per anno, l'onere derivante dal pagamento degli assegni di sede, finora impossibile a determinarsi in quanto la retribuzione era legata al grado e per un dato posto potevano

essere nominati, a parità di requisiti, docenti di grado diverso. Il decreto che ogni anno fissava (a norma dell'articolo 20 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 e dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1142) il contingente del personale da impiegare nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero, non consentiva, in realtà, una previsione esatta delle spese relative.

Stabilendo invece il principio di retribuire il docente all'estero secondo le funzioni svolte, indipendentemente da gradi o coefficienti, appare facile preventivare, salva la situazione di famiglia, la spesa occorrente.

Conoscendo preventivamente la spesa sarà possibile destinare all'estero il numero di insegnanti effettivamente consentito dagli stanziamenti di bilancio, senza che la scelta di qualche docente di grado elevato renda necessario ridurre il numero complessivo di detti insegnanti.

Inoltre, con la cessazione dell'assegno a chi ha prestato servizio per otto anni nella stessa circoscrizione consolare (articolo 5), verranno realizzate sensibili economie.

Si ritiene infatti che dopo tale periodo il docente e la sua famiglia abbiano potuto inserirsi nell'ambiente locale e non abbiano quindi necessità della particolare integrazione economica rappresentata dall'assegno di sede.

Un'ulteriore economia è rappresentata dalla non corresponsione dell'assegno di sede al personale coniugato non capofamiglia, quando il capofamiglia risieda all'estero e svolga un'attività retribuita.

Essendo detto assegno un semplice indennizzo per il maggior costo della vita all'estero, sembrerebbe sproporzionato concederlo anche al componente di un nucleo familiare il cui capo sia, comunque, retribuito per l'attività che egli svolge. Ovviamente il personale in questione continua a percepire lo stipendio metropolitano e a godere dei vantaggi di carriera previsti per il servizio all'estero (articolo 21 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, riconfermato dall'articolo 13 della legge 13 marzo 1958, n. 165).

Tali economie consentiranno, dopo un congruo periodo di applicazione del presente provvedimento, di elevare notevolmente il nu-

mero dei posti di docenti all'estero senza appesantire l'Erario con nuovi oneri.

È previsto inoltre lo sganciamento del personale docente da quello diplomatico per quanto riguarda il coefficiente di maggiorazione nelle sedi dove siano stabiliti più coefficienti (prescindendo sempre dal coefficiente fissato per l'Ambasciatore, per il Ministro e per il Console Generale) (articolo 3).

Lo sganciamento sopraccennato consentirà, sempre nelle sedi in cui vi siano più coefficienti, di attribuire al personale docente il coefficiente ritenuto adeguato, compatibilmente col bilancio e previo accordo con il Ministero del tesoro, ma indipendentemente dalla fissazione dei coefficienti per il personale diplomatico la cui spesa grava in un capitolo di bilancio diverso da quello cui è imputabile la spesa per il personale docente.

Altre innovazioni che mirano a una più organica regolamentazione della materia e al conseguente miglioramento del servizio, sono:

a) la durata del congedo ordinario retribuito fissata in 30 giorni, per tutti i docenti, oltre a 5 giorni per il viaggio, a condizione che tale congedo coincida con le vacanze estive (articolo 10);

b) la concessione al personale non di ruolo, eccezionalmente inviato dall'Italia, dello stesso assegno spettante al personale di ruolo a parità di funzioni (esclusa beninteso, la corresponsione delle competenze metropolitane) (articolo 11);

c) la possibilità di assumere, come « incaricati locali » elementi non insegnanti, indispensabili per il funzionamento di alcune scuole e del resto obbligatoriamente previsti dalle leggi di taluni Stati stranieri ospitanti (Vice Direttori di nazionalità straniera, medici scolastici) (articolo 13);

d) l'aumento da 15 a 20 dei funzionari o docenti che possono essere comandati presso il Ministero degli affari esteri per amministrare le istituzioni scolastiche e culturali all'estero (articolo 20);

e) la disciplina in maniera organica del trattamento economico del personale docente all'estero, opportunamente disponendosi (articolo 21) che sino alla data di entrata in vigore della legge rimanga valido il criterio di remunerazione previsto dalla vigente legge 10 novembre 1954, n. 1142.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero ai sensi del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

a) lo stipendio previsto per l'interno, in relazione al coefficiente attribuito, salvo che per tale stipendio sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni, tranne che per tale assegno sia diversamente disposto.

## Art. 2.

I contingenti numerici del personale di ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro del tesoro.

## Art. 3.

Gli assegni di sede di cui all'articolo 1, lettera b), sono costituiti:

a) dagli assegni base previsti per le diverse funzioni nell'allegata tabella vistata dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, risultanti dal coefficiente determinato per il personale diplomatico e consolare che non abbia qualifica di Ambasciatore o di Ministro o di Console Generale a norma dell'articolo 3 lettera b), della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Per le sedi ove siano stabiliti più coefficienti oltre quelli fissati per l'Ambasciatore o il Ministro o il Console Generale, e qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella di residenza della Rappresentanza diplomatica o consolare, il coefficiente da assegnare al personale di cui alla presente legge sarà determinato con decreto del

Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro sentita la commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

## Art. 4.

Gli assegni di cui all'unità tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi del precedente articolo 3, competono al sottoindicato personale e nelle seguenti misure:

a) 100 per cento al personale coniugato, capo-famiglia, non separato legalmente, oppure separato legalmente con prole a carico; al personale non coniugato o vedovo con prole a carico;

b) 80 per cento al personale coniugato, capo-famiglia, senza prole a carico, quando l'altro coniuge espliciti un'attività lavorativa; al personale coniugato, capo-famiglia, legalmente separato, senza prole a carico; al personale non coniugato o vedovo senza prole a carico; al personale coniugato, non capo-famiglia, quando il capo-famiglia risieda in Italia o sia permanentemente inabile a qualsiasi lavoro.

Gli assegni di sede del personale coniugato, capo-famiglia, non separato legalmente, sono aumentati del 4 per cento per ogni figlio a carico.

Agli effetti delle precedenti disposizioni si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili permanentemente a qualsiasi lavoro.

## Art. 5.

Al compimento dell'ottavo anno di servizio nella stessa circoscrizione consolare cessa, per il personale di cui alla presente legge, la corresponsione dell'assegno di cui alla lettera b) dell'articolo 1.

Nella determinazione degli otto anni di cui al precedente comma sarà computato il servizio, continuativo e non continuativo di ruolo e non di ruolo, prestato anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Le norme di cui al presente articolo verranno applicate a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 6.

Al personale che a norma degli articoli precedenti non percepisca l'assegno di sede spetta l'intero trattamento economico previsto per l'interno.

## Art. 7.

Qualora il personale percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani e stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

## Art. 8.

Gli assegni indicati nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguaglio stabiliti per ciascuna sede con i decreti di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

## Art. 9.

L'assegno di sede compete dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero fino al giorno di cessazione delle funzioni stesse.

## Art. 10.

L'assegno di sede viene corrisposto anche durante il congedo ordinario per un massimo di 30 giorni in ciascun anno solare, oltre a cinque giorni di viaggio.

Il periodo di congedo ordinario deve coincidere con quello delle vacanze estive, secondo il calendario locale, ed essere autorizzato dal Capo della rappresentanza diplomatica o consolare in relazione alle esigenze del servizio. Per ogni eventuale altro periodo di assenza dalla sede o dal servizio non compete l'assegno.

L'assegno di sede non compete al personale che fruisce di congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi otto mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.

## Art. 11.

Al personale estraneo ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato di cui all'articolo 15 — secondo comma — del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compete l'assegno di sede stabilito dall'articolo 1 lettera b) e l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 14.

## Art. 12.

Al personale assunto sul posto per l'insegnamento nelle scuole italiane e straniere di ogni ordine e grado, è assegnata una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso, in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione di cui al precedente comma è corrisposta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

Al personale contemplato nel presente articolo, assunto posteriormente al 15 dicembre 1954, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740.

## Art. 13.

Al personale non insegnante assunto sul posto e addetto alle scuole italiane (vice-direttori di nazionalità straniera, segretari e medici scolastici) ed a quello ausiliario, del pari assunto sul posto, è corrisposta una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche lo-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE e RELAZIONI - DOCUMENTI

cali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

## Art. 14.

Al personale di cui alla presente legge spetta, all'atto dell'assunzione di funzioni all'estero, un'indennità di prima sistemazione nella misura della metà dell'assegno di sede mensile di cui all'articolo 3 con le maggiorazioni o riduzioni previste dall'articolo 4. Tale indennità non compete in occasione di trasferimento o di nuova destinazione in altra sede all'estero, prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero.

## Art. 15.

Al personale destinato all'estero è dovuto, per raggiungere la sede, per il trasferimento in altra sede e per il ritorno in Italia entro il 60° giorno dalla cessazione definitiva dal servizio all'estero:

a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo o aereo in posto di 1<sup>a</sup> classe;

b) il rimborso del prezzo di trasporto sugli altri servizi per i percorsi che non possono compiersi per mezzo di ferrovia o di piroscafo o di aereo;

c) il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio, esclusi i viaggi per via aerea e limitatamente al peso di 100 Kg.;

d) l'indennità supplementare di cui all'articolo 12 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

I rimborsi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono dovuti anche per il coniuge e per i figli a carico che raggiungono il capo-famiglia entro un anno dalla data di assunzione di funzioni all'estero o da quella di cessazione dal servizio.

## Art. 16.

Le competenze di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono liquidate in lire italiane.

È consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, le competenze stesse siano trasferite all'estero nella valuta adottata per il

pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al costo dell'operazione.

## Art. 17.

Qualora, per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalla tabella allegata, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

Il saldo eventualmente da versare può essere trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'articolo 8. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

## Art. 18.

Al personale che usufruisca di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13.

## Art. 19.

La classe degli Istituti italiani di cultura, determinata dalla tabella allegata, può essere modificata con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.

Analogamente il decreto di fondazione di nuovi Istituti italiani di cultura, comunque denominati, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, ne determinerà la classe.

Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabilite le sedi in cui il lettore ha l'incarico di svolgere attività culturali extra-accademiche.

## Art. 20.

Il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 è elevato a 20.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Sino a tale data spettano gli assegni di sede previsti dalla Tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1142, commisurati ai gradi in atto al 30 giugno 1956 e, per coloro che sono stati assunti nei ruoli posteriormente a tale data, ai gradi iniziali dei rispettivi ruoli in essere alla data predetta.

ALLEGATO

TABELLA DEGLI ASSEGNI DI SEDE DA CORRISPONDERSI AL PERSONALE  
ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE  
E STRANIERE ALL'ESTERO

A) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE  
ALL'ESTERO

	Base mensile
1) Preside di Istituto di istruzione secondaria, o docente incaricato della presidenza . . . . .	L. 145.000
2) Preside di scuola media isolata, direttore di scuola d'avviamento o tecnica, o docente incaricato della presidenza o direzione . . . . .	» 130.000
3) Professore nelle scuole italiane . . . . .	» 95.000
4) Direttore didattico con funzioni ispettive . . . . .	» 100.000
5) Direttore didattico . . . . .	» 95.000
6) Maestro incaricato di direzione didattica . . . . .	» 80.000
7) Maestro nelle scuole italiane . . . . .	» 73.000

B) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI CULTURALI ITALIANE  
E PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STRANIERE

8) Direttore di Istituti Italiani di Cultura di I classe (Londra, Madrid, New York, Parigi) . . . . .	» 205.000
9) Direttore di Istituti Italiani di Cultura di II classe (Amburgo, Ankara, Atene, Barcellona, Bruxelles, Budapest, Buenos Aires, Cairo, Caracas, Colonia, L'Aja, Marsiglia, Messico, Monaco, Rio de Janeiro, San Paolo, Santiago, Stoccolma, Tokio, Vienna, Zurigo) . . . . .	» 158.000
10) Direttore di Istituti Italiani di Cultura di III classe (Addis Abeba, Beirut, Bogotà, Copenaghen, Dublino, Guatemala, Helsinki, Innsbruck, Lima, Lisbona, Melbourne, Mogadiscio, Montevideo, Montreal, Strasburgo, Tel Aviv, Tripoli) . . . . .	» 143.000
11) Vice direttore di Istituti Italiani di Cultura di I <sup>a</sup> classe . . . . .	» 135.000
12) Vice direttore di Istituti Italiani di Cultura di II <sup>a</sup> classe (Amburgo, Bruxelles, Cairo, Caracas, Colonia, Istanbul, Monaco, Stoccolma, Vienna, Zurigo) . . . . .	» 120.000
13) Professore o funzionario di carriera direttiva in servizio presso gli Istituti Italiani di Cultura . . . . .	» 95.000

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 14) Lettore di lingua italiana in Istituti di istruzione stranieri di ogni grado, con l'incarico di attività culturali extra-accademiche; professore chiamato a coprire una cattedra presso Università, Istituti superiori, Conservatori stranieri . . . . . | L | 105.000 |
| 15) Lettore di lingua italiana in Istituti di istruzione stranieri di ogni grado   | » | 90.000  |